

Consiglio del 21 marzo 2017

**Punto 6 all' ODG
Attività associative e normativa antitrust**

**ALLEGATO 6-1
Programma di antitrust compliance - Marzo 2017**

PROGRAMMA DI ANTITRUST COMPLIANCE

Marzo 2017

Assifact è da sempre molto attenta, in considerazione del proprio ruolo istituzionale e del forte senso di responsabilità volto a tutelare l'immagine associativa e tutti gli interessi convergenti nell'Associazione (Associati, clienti e potenziali clienti del settore, Pubblica Amministrazione, dipendenti e terzi che vengano in contatto con l'Associazione), ad assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente lo svolgimento dell'attività associativa e la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite ed estranea alla tenuta di comportamenti eticamente scorretti e alla commissione di reati previsti dal nostro ordinamento.

In questi termini, l'Associazione si è mossa già in passato formalizzando, in un codice etico, i principi deontologici a cui si ispira l'attività associativa e adottando un modello generale di organizzazione e gestione idoneo a assicurare la regolarità della gestione.

Si porta ora a formalizzazione, dopo aver già positivamente verificato - con uno studio legale esterno esperto in materia - la conformità dell'attività associativa alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato con specifico riferimento allo scambio di informazioni fra gli Associati e alla produzione e distribuzione di report statistici sull'andamento del mercato del factoring, una più ampia attività di valutazione di eventuali profili antitrust dell'attività associativa con lo scopo di:

- sensibilizzare ulteriormente coloro che lavorano per e collaborano con Assifact sui contenuti delle norme in materia di antitrust e sui rischi / sanzioni derivanti dalla commissione dei comportamenti scorretti, nonché sulle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione dell'Associazione e dell'intero settore;
- ribadire che l'attività associativa è fortemente improntata ai valori della legalità, della correttezza e della trasparenza e che l'Associazione condanna espressamente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi etici affermati nel Codice etico e cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.

La presente nota illustra le iniziative che l'Associazione intende porre in essere per sensibilizzare i propri stakeholder sui contenuti delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato e la mappatura dell'attività associativa nel suo complesso alla luce degli specifici profili antitrust, al fine di continuare a presidiare con il massimo rigore e impegno possibile il rischio di porre in essere direttamente o indirettamente comportamenti lesivi del principio di concorrenza e di correttezza operativa sul mercato.

In particolare, per ogni area di attività sono individuate le eventuali criticità, ossia l'eventuale esposizione al rischio di compimento di condotte non conformi alle norme antitrust, sono proposti gli interventi necessari di miglioramento dei processi o di mera formalizzazione di regole già in uso e le tempistiche di realizzazione.

La mappatura delle attività e gli interventi proposti partono ovviamente dall'analisi del quadro normativo.

Il riferimento normativo è rappresentato, in ambito comunitario ove è sorto, dall'art. 101 del Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che sancisce il divieto generale degli accordi e delle pratiche concordate tra imprese, nonché delle decisioni delle associazioni di imprese che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, e, in ambito nazionale, dalla Legge 10 ottobre 1990, n. 287 che considera fattispecie rilevanti ai fini della tutela del principio di concorrenza le intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2), gli abusi di posizione dominante (art. 3) e le concentrazioni di imprese (art. 5).

In via preliminare, analizzate le definizioni proposte dalla legge delle fattispecie rilevanti, si escludono gli approfondimenti inerenti l'ipotesi prevista dall'art. 5 relativa alle concentrazioni di imprese in quanto non risulta applicabile alla realtà associativa. Difficilmente applicabili parrebbero inoltre le casistiche di condizionamento della concorrenza sfruttando il potere di mercato dell'Associazione tramite una condotta unilaterale (abusi), maggiormente riconducibili ad operatori di settore.

L'attività associativa appare più esposta alla fattispecie inerente le intese restrittive della libertà di concorrenza ossia *“gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”*, intese volte a fissare i prezzi e le condizioni contrattuali, a limitare o controllare la produzione e la distribuzione del prodotto, a condizionare la ripartizione del mercato o limitarne l'accesso, a determinare un allineamento delle condotte delle imprese sul mercato e in generale tutte le condotte volte a condizionare il gioco della concorrenza.

Tali intese implicano la presenza di due o più imprese indipendenti cui imputare la condotta anticoncorrenziale ed un coordinamento tra queste imprese e generano l'emergere di un effetto restrittivo reale o anche solo potenziale della concorrenza.

L'Associazione è potenzialmente interessata in particolare sotto l'aspetto del coordinamento e della concertazione degli Associati che si traduce in eventuale facilitazione dell'accordo fra imprese e emanazione di delibere associative, anche non vincolanti, che possono condizionare i comportamenti e le pratiche di mercato delle imprese associate.

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
Ammissione / estromissione degli Associati	Regole o delibere associative che possono orientare l'attività delle imprese iscritte per creare barriere all'entrata o per escludere imprese concorrenti.	L'Associazione adotta criteri di ammissione all'associazione determinati in modo oggettivo e non discriminatorio. Infatti, lo statuto associativo definisce i requisiti oggettivi degli operatori per l'ammissione all'Associazione. Parimenti elenca casistiche oggettive che portano alla perdita della qualità di Associato. A ciò si aggiunga che l'Associazione non è coinvolta in progetti di rilascio di certificazioni o definizione di standard qualitativi di settore che possano determinare barriere all'entrata nel mercato del factoring.	Sebbene dall'esame non sembrano emergere particolari criticità, nello spirito espresso di ribadire che l'attività associativa è fortemente improntata ai valori della legalità, della correttezza e della trasparenza e che l'Associazione condanna espressamente i comportamenti contrari alla normativa antitrust, si propone di enfatizzare il rispetto della disciplina antitrust nello Statuto e nel codice etico.	
			- <u>modifica statuto</u> Il rispetto della disciplina antitrust deve costituire requisito essenziale per l'ottenimento e la conservazione della qualifica di Associato e esplicita causa di estromissione in caso di violazione.	GIUGNO 2017 (Assemblea Straordinaria)
			- <u>modifica codice etico</u> Rafforzamento del dovere di rispettare disciplina nazionale ed europea per la tutela della concorrenza e del mercato.	MARZO 2017
Riunioni tra le imprese associate	L'associazione potrebbe non essere responsabile delle intese ma l'occasione e il luogo ove concordare comportamenti e strategie comuni.	- L'Associazione è dotata di un codice etico che, fra gli aspetti espressamente disciplinati, richiama l'impegno dell'Associazione e degli Associati a porre in essere comportamenti pienamente e costantemente conformi alla disciplina nazionale ed europea della concorrenza, affinché le loro condotte non abbiano per	In relazione alle regole di funzionamento delle commissioni associative, si ritiene opportuno inserire espressamente e con maggiore dettaglio regole già in uso ma non formalizzate quali ad esempio: - la conformità dei temi inseriti	

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
		<p>oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante. Inoltre, si pone evidenza sull'Etica degli affari nell'attività di factoring e sui Doveri verso l'Associazione, in cui si richiamano i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le riunioni fra imprese associate (siano esse riferite agli organi associativi o alle commissioni tecniche) sono disciplinate dal MOG (modello generale di organizzazione e di gestione adottato ai sensi della norme 231/01). - Per le commissioni tecniche è presente un regolamento che ne stabilisce il funzionamento e che prevede, fra le altre cose, le regole per la convocazione scritta, la formulazione dell'ODG con il dettaglio degli argomenti oggetto di discussione e di un verbale a fine riunione da circolarizzare a tutti gli associati, ecc. 	<p>nell'ODG alla normativa antitrust</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione alle riunioni di un membro dello staff associativo che verifica il rispetto delle tematiche poste all'ODG e la coerenza della trattazione e, nel caso la discussione verta su argomenti che si valutano non opportuni, interrompa la discussione o la riunione stessa. - la nomina di un referente interno Antitrust che, alla luce della normativa e della policy antitrust associativa, possa valutare la coerenza dei temi oggetto di trattazione nelle riunioni e la compliance associativa e che, per le questioni di maggiore complessità, sia preventivamente autorizzato al ricorso a esperti legali esterni in materia antitrust. <p>Tali regole di funzionamento delle commissioni devono valere per tutte le riunioni degli organi associativi a qualunque livello.</p> <p>Si valuta inoltre opportuno avviare iniziative di sensibilizzazione e divulgazione delle norme in materia di normativa antitrust indirizzate a tutti i partecipanti alle attività associative, a tutti i livelli.</p>	
			- integrazione del regolamento delle commissioni e gdl con previsioni specifiche di conformità alla disciplina antitrust.	MARZO 2017
			- adeguamento generale del MOG con richiami alla policy antitrust	MARZO 2017

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
			- nomina Referente Antitrust	MARZO 2017
			- modifica testo lettere di convocazione con disclaimer antitrust	MARZO 2017
			- modifica lettera di nomina a membro delle commissioni con disclaimer antitrust	MARZO 2017
			- Introduzione disclaimer antitrust in avvio di riunione su foglio firma presenze	MARZO 2017
			- predisposizione di una nota / opuscolo che richiama i principi generali della normativa e i comportamenti generali a cui conformarsi in sede associativa	APRILE / MAGGIO 2017
			- erogazione di iniziative di formazione differenziate per target di destinatari e tipologia di rischi.	MAGGIO / SETTEMBRE 2017
Adozione di delibere, emanazione di circolari e lettere, linee guida e altre iniziative di autoregolamentazione e codici deontologici, comunicati stampa	Le delibere prese a tutti i livelli da organi associativi e gruppi di lavoro possono influenzare il comportamento commerciale e concorrenziale degli associati, condizionare, in maniera diretta o indiretta, la dinamica dei prezzi o di componenti accessorie che però producono effetti equivalenti alla fissazione del prezzo, la ripartizione delle quote di mercato, le caratteristiche dei prodotti offerti. In generale, appaiono critiche le delibere che possono	Non sono presenti allo stato attuale regole specifiche che disciplinano le materie e i contenuti delle delibere associative e della documentazione tecnica prodotta dall'Associazione. Tali regole sono desumibili dal codice etico già adottato dall'Associazione che fra gli aspetti espressamente disciplinati richiama l'impegno dell'Associazione e degli Associati a porre in essere comportamenti pienamente e costantemente conformi alla disciplina nazionale ed europea della concorrenza, affinché le loro condotte non abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante. Inoltre, nelle norme del Codice Etico, si pone evidenza sull'etica degli	Posto che l'Associazione ha sempre uniformato la propria attività agli obiettivi e allo spirito della normativa antitrust, che i documenti prodotti hanno sempre rappresentato strumenti di supporto per gli Associati per favorire l'applicazione di norme e regolamenti e sviluppare best practice di settore in ottica di sana e prudente gestione e di maggiore efficienza del mercato e che i lavori associativi non sono mai stati orientati a condividere e discutere informazioni relative ai prezzi del mercato del factoring, si ritiene opportuno formalizzare tali linee di comportamento e sensibilizzare gli associati sulle tematiche rilevanti ai fini antitrust	

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
	produrre ingerenze nell'autonomia contrattuale e commerciale delle imprese associate.	affari nell'attività di factoring e sui doveri verso l'Associazione, in cui si richiamano i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese.	ossia che possono condizionare indirettamente le dinamiche di prezzo e/o di mercato.	
			- adeguamento generale del MOG con richiami e approfondimenti alla policy antitrust	MARZO 2017
			- erogazione di iniziative di formazione differenziate per target di destinatari e tipologia di rischi.	MAGGIO / SETTEMBRE 2017
Predisposizione di standard tecnici e schemi contrattuali	La definizione di contratti tipo può costituire intesa restrittiva della concorrenza perché suscettibili di appiattire i comportamenti commerciali degli operatori del settore e, facendo venire meno l'incertezza sui termini contrattuali praticati dai concorrenti, di influenzare le condizioni economiche dell'offerta.	Le condizioni generali di contratto di factoring elaborate dall'Associazione nel 1993, a supporto e completamento del inquadramento normativo avviato dalla L.52/91, non disciplinano nel dettaglio le condizioni economiche connesse all'operazione di factoring, che fra l'altro può assumere molteplici e diversificate configurazioni, e rappresentano una mera sintesi esemplificativa non esaustiva e non vincolante delle prassi operative diffuse in Italia dall'introduzione della L.52/91. Hanno l'obiettivo di definire gli elementi di base di un contratto di factoring, mancando un contratto di tipo legale, oggetto di una disciplina ad hoc del legislatore, partendo dall'analisi dell'operatività delle società di factoring e dalla diversificazione dell'operazione di factoring rispetto alla proposta bancaria. La definizione e i contenuti principali di un contratto di factoring emergono anche dall'analisi delle raccolte degli usi negoziali ad opera delle Camere di Commercio provinciali. In sostanza, dalla definizione ricavabile da ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali	Per meglio rimarcare il concetto che lo schema contrattuale associativo vuole essere una <u>raccolta di linea guida e delle principali clausole contrattuali</u> a supporto della comprensione del prodotto factoring da parte dei potenziali clienti e di tutti gli operatori del settore, L'Associazione valuta opportuno reimpostare lo schema contrattuale in una logica maggiormente "didattica" trasformando il documento in una raccolta degli elementi base di un contratto di factoring e delle primarie clausole contrattuali diffuse, accompagnate da descrizioni, commenti, evidenziando ove si tratti di mera declinazione della normativa vigente e ove siano possibili molteplici configurazioni. L'assenza di contenuto sensibile in termini di condizioni economiche e termini contrattuali vincolanti e la forma di strumento di supporto alla comprensione del prodotto factoring, che non condiziona la libera	APRILE / GIUGNO 2017

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
		<p>dell'operazione, lo schema inquadrato nell'ambito della L.52/91, tratteggia le tipiche obbligazioni contrattuali delle imprese cedenti e delle società di factoring, senza limitare la possibilità delle società di factoring di diversificare l'offerta e di entrare in competizione.</p> <p>Tale schema contrattuale è una proposta esemplificativa e non esaustiva e non ha carattere vincolante.</p>	determinazione dei contenuti contrattuali delle parti, sono funzionali a ulteriormente rimarcare l'assenza di effetti anti-competitivi e la conformità alla disciplina antitrust.	
Studi, Ricerche, analisi di mercato, elaborazione statistiche	Lo scambio di informazioni sensibili fra associati può condizionare le dinamiche dei prezzi, se non addirittura provare l'esistenza di un accordo. Lo scambio consente di risalire alle strategie commerciali e di mercato dei concorrenti, condizionando l'offerta e le dinamiche della concorrenza.	L'Associazione ha già svolto una propria valutazione interna e dispone di un parere legale in merito a eventuali criticità sotto il profilo antitrust dei dati e delle statistiche diffuse ai propri membri che ne evidenzia, allo stato dell'arte, l'assenza di effetti anti-competitivi e quindi la conformità alla disciplina antitrust.	Per trasparenza e per consolidare regole già in uso, si ritiene opportuno formalizzare un sistema di regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche associative che espliciti e raffiguri dettagliatamente le modalità e le tempistiche adottate dall'Associazione come cautela per garantire la conformità alla normativa antitrust. In particolare l'Associazione esclude la distribuzione di dati individuali commercialmente sensibili e rilevanti.	MARZO 2017
<p>Iniziative informative, pubblicitarie e di marketing; eventi</p> <p>Iniziative promozionali (accordi, protocolli, ecc.)</p>	Tutte le iniziative pubblicitarie, di marketing e promozionali influenzano le dinamiche di mercato e concorrenziali e quelle associative possono vincolare o interferire con le iniziative degli operatori del settore, limitandoli nella propria autonoma definizione della politica commerciale.	<p>Le iniziative informative e di comunicazione sviluppate da Assifact hanno contenuti e scopo connesso alla diffusione della conoscenza del prodotto factoring, nella sua connotazione generale, e di monitoraggio dell'andamento del mercato.</p> <p>Non si tratta mai di iniziative pubblicitarie e di marketing che contengono o definiscono condizioni economiche, offerte di prodotti specifici o orientamento della potenziale clientela verso operatori selezionati.</p> <p>Assifact non interviene in iniziative</p>	<p>Posto che l'attività di comunicazione associativa si è sempre uniformata agli obiettivi e allo spirito della normativa antitrust, si procede a formalizzare tale principio nell'ambito delle procedure associative.</p> <p>Con riferimento a possibili future iniziative di sottoscrizione di protocolli, si valuta opportuno prevedere il coinvolgimento del referente Antitrust supportato da esperti legali esterni in materia</p>	MARZO 2017

AREA D'ATTIVITA'	RISCHIO	REGOLE ASSIFACT	INTERVENTI PREVISTI	TEMPISTICHE
		<p>commerciali promozionali e di definizione di condizioni economiche per il mercato del factoring e non fornisce indicazioni e linee guida sui contenuti delle attività pubblicitarie e di marketing degli associati.</p> <p>L'Associazione ha in passato sottoscritto protocolli con enti pubblici territoriali per favorire l'accesso delle imprese al factoring nell'ambito dell'operatività con la PA, che non contenevano indicazioni di condizioni economiche fissate dall'associazione ma proposte del debitore ceduto PA inerenti condizioni economiche massime e di favore da applicare per lo smobilizzo dei crediti alle imprese fornitrici della PA. I protocolli erano aperti a tutto il mercato degli operatori e non riservati agli Associati.</p>	antitrust e/o eventualmente con il preliminare parere dell'AGCM.	